



**Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale**

del 28/11/2023 N° 441

OGGETTO: PALIO 16 AGOSTO 2023 – PROCEDIMENTO A CARICO DEL FANTINO GIOSUE' CARBONI DETTO CARBURO.

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno **ventotto** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventitré** alle ore **09:30**.

Nome	Presente	Assente
FABIO NICOLETTA	Si	
CAPITANI MICHELE	Si	
TUCCI ENRICO	Si	
MAGI BARBARA	Si	
PAGNI RICCARDO	Si	
LORE' LORENZO	Si	
BIANCHINI MASSIMO	Si	
GIORDANO GIUSEPPE		Si
GIUNTI VANNA	Si	
PAPI MICAELA	Si	

Totale presenti: 9

Presidente della seduta:
Partecipa il Segretario Generale:

Nicoletta Fabio
NARDI GIULIO

Delibera N. 441 del 28/11/2023

OGGETTO: PALIO 16 AGOSTO 2023 – PROCEDIMENTO A CARICO DEL FANTINO GIOSUE' CARBONI DETTO CARBURO.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- con atto n. 118, prot. n. 84041, del 24 ottobre 2023, l'Assessore Delegato (d'ora in avanti A.D.), così nominato con Decreto del Sindaco n. 25 del 12 giugno c.a., ha formulato addebito di contestazione al fantino Giosuè Carboni detto Carbuero (d'ora in avanti Carbuero), in base all'art. 99 c. 2 del Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento);
- Carbuero ha provveduto, nei tempi previsti dal Regolamento, a presentare memoria a propria difesa (prot. n. 85994);
- l'A.D. con atto n. 111, prot. n. 88497, del 9 novembre 2023, ha provveduto a proporre procedimento sanzionatorio nei confronti di Scompiglio;
- gli atti sopracitati n. 118 e n. 111 fanno parte integrante della presente deliberazione;
- Carbuero ha ritenuto di avvalersi di quanto disposto dal c. 6 dell'art. 99 presentando proprie memorie difensive in data 20 novembre 2023, prot. n. 91208.

Considerato che Carbuero nella sua memoria ha:

- a) rilevato che i fatti riportati nella sua memoria difensiva non avevano natura accusatoria essendo rivolte a descrivere, sotto il profilo oggettivo, la situazione esistente tra i canapi e pertanto ritiene che le affermazioni richiamate siano legittime e acquisibili.
- b) sul comportamento tenuto durante la mossa richiama le argomentazioni esposte con memoria difensiva depositata in data 31.10.2023 da ritenersi integralmente trascritte.
- c) L'affermazione secondo la quale "i richiami del mossiere possano cumularsi ed essere messi in relazione in modo automatico alle proposte di sanzione" riferita verbalmente in occasione della segnatura dei fantini non può disattendere il contenuto di un atto amministrativo (Delibera GC n. 441 del 29.11.2018).
- d) l'entità della sanzione appare eccessiva alla luce dei precedenti:
 - d.1) confuta l'interpretazione dell'A.D. che ha ritenuto non pertinente il precedente di cui all'ord. n. 111 del 24.10.2023 che riguardava il comportamento del fantino della Contrada della Tartuca Sebastiano Murtas detto Grandine tenuto per la seconda prova nei confronti del fantino dell'avversaria;
 - d.2) riporta poi due precedenti a suo dire più pertinenti per la valutazione della proposta: la deliberazione GC 421/2016 con la quale si comminava allo stesso Carbuero un Palio di squalifica per un comportamento di maggiore gravità e intensità. Deliberazione GC 418/2017 con la quale si sanzionava il fantino Bighino con un Palio di squalifica sempre per l'azione di disturbo alla Contrada avversaria.

Nelle conclusioni Carburo chiede di non accogliere la proposta di due Palii di squalifica comminando una sanzione diversa e di minore entità.

La Giunta Comunale (d'ora in avanti G.C.) rileva che:

1) in premessa appare necessario evidenziare come l'esame disciplinare degli episodi, che si pongono in contrasto con le norme del Regolamento, assume una connotazione tale da consentire all'Amministrazione Comunale un esame e una valutazione che risponda esclusivamente alla logica "paliesca". Detta premessa serve a sgombrare il terreno da tutte quelle argomentazioni proprie degli ordinari principi e regole che disciplinano il consueto procedimento in qualunque sede;

2) L'A.D. ha ben richiamato i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti;

3) in merito ai punti:

a) L'A.D., di fatto, ha preso in considerazione tutte le osservazioni mosse da Carburo all'addebito. L'A.D. ha minuziosamente analizzato l'accaduto rispondendo punto per punto a quanto rilevato dallo stesso fantino. E' giunto quindi a conclusioni differenti ma certo non si può dire che in qualche modo sia stata limitata la possibilità di difesa al fantino.

b) L'A.D. ha ben ricostruito l'accaduto e ampiamente illustrato la motivazione della proposta di sanzione che si intende trascritta integralmente.

c) Sembra superflua la pretesa di Carburo visto quanto scritto dall'A.D. nella proposta di sanzione "L'A.D. è consapevole che le fasi concitate della mossa possano talvolta indurre il Mossiere a un utilizzo non preciso di avvertimenti e richiami ma non per questo l'A.D. non è tenuto a tenerne in debito conto rappresentando certamente gli stessi in modo veritiero il contesto e le condotte dei vari fantini.". In debito conto, cioè non cumulando automaticamente gli stessi; è evidente che se l'A.D. avesse cumulato in modo automatico i richiami del Mossiere avrebbe proposto ben altra sanzione.

d.1) L'A.D. ha ben ritenuto che il precedente di cui all'ordinanza n. 111 del 24/10/2023 in cui si proponeva la sanzione di una ammonizione al fantino della Contrada della Tartuca Sebastiano Murtas per avere, in occasione della seconda prova, abbassato il cavallo tra i canapi per incontrare quello della Chiocciola, facendo nascere tra i due fantini un'accesa discussione, non fosse pertinente in quanto occorso durante una prova e con una sostanziale differente intensità della condotta, minore quella del Murtas. Lo si può invece ritenere pertinente nel senso che l'A.D. ha ritenuto di sanzionare una condotta analoga a quella di Carburo anche per una prova e seppur di svoltasi con minor intensità e durata.

d.2) I precedenti citati fanno riferimenti a circostanze analoghe al caso di specie. L'A.D. ha tuttavia ritenuto di richiamare un precedente più aderente nella deliberazione GC n. 502 del 29.11.2019 con la quale si sanzionava con sette (7) Palii di squalifica il fantino Antonio Siri detto Amsicora sempre in relazione ad un comportamento analogo a quello di Carburo. L'A.D. ha ritenuto sulla base della gravità e dell'intensità della violazione di Carburo di graduare la proposta con la squalifica di due Palii.

Riassumendo:

i) Carbuero non ha offerto una memoria diversa nella sua architettura di quella presentata all'A.D.; sono venute a mancare considerazioni che, in qualsiasi maniera, potessero produrre da parte della G.C. un accoglimento alle sue tesi;

ii) l'accurata visione di tutta la documentazione relativa al procedimento ha convinto la G.C. che la determinazione cui è giunto l'A.D. risultasse corretta e adeguata;

Concludendo:

- visto l'art. 99 del Regolamento per il Palio;

- acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1 del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

- ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa a scrutinio segreto;

DELIBERA

1. di far propria la proposta formulata dall'Assessore Delegato, di cui all'ordinanza 111 del 9 novembre 2023 sopra richiamata ed a cui si rimanda in modo integrale e sostanziale;
2. di sanzionare con **due (2) Palii di squalifica**, e relative prove, il fantino Giosuè Carboni detto Carbuero per le motivazioni contenute nell'ordinanza 118 sopra richiamata cui si rimanda per le opportune motivazioni; al contempo va precisato che per tale comportamento è stata proposta sanzione alla Contrada della Torre per violazione dell'art. 101;
3. di notificare la presente deliberazione al fantino Giosuè Carboni detto Carbuero ai sensi dell'art. 99 c. 8 del Regolamento per il Palio;
4. di adempiere a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 99;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto:

Il Segretario Generale
f.to NARDI GIULIO

Il SINDACO
f.to Nicoletta Fabio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Generale
NARDI GIULIO

Siena, li 29/11/2023

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000.

f.to NARDI GIULIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio; Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Siena, li 29/11/2023

Il Segretario Generale
f.to NARDI GIULIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/11/2023

Siena, li 29/11/2023

Il Messo Comunale
LUNETTI MONICA